

Legge regionale 26 agosto 1983 , n. 75 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi per il settore agricolo.

Art. 3

(1)(2)(3)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la formazione e l' ampliamento delle aziende di coltivatori diretti, sia attraverso l' acquisto di fondi rustici sia attraverso l' acquisto di soli fabbricati e relative pertinenze utili all' ampliamento delle aziende stesse.

L' Ente opererà in conformità a quanto previsto dal Titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme dovute dai beneficiari a titolo di ammortamento verranno corrisposte dagli stessi all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia che le riverserà alla sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, affinché vengano reimpiegate secondo le disposizioni di cui all' articolo 2 della precitata legge regionale.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 12/1985

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.